



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"E. DONADONI" DI SARNICO

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: icsarnico@pec.donadonisarnico.it
Sito Internet: www.donadonisarnico.it

Prot. n. 627/c14

Sarnico, 14/02/2011

All'Albo dell'I.C. "DONADONI" – Sarnico
Al sito web dell'Istituto
Agli Istituti Scolastici Statali della
Provincia
A tutti gli interessati

AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

L'Istituto Comprensivo "E. Donadoni" di Sarnico
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 81/2008, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33;

Vista la indisponibilità del personale interno;

Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica, personale esterno in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D.Lvo 81/2008);

Considerato il D.I. n.44/2001 ed in particolare gli artt. 31 e 33;

E M A N A

il seguente Avviso di selezione pubblica con procedura comparativa per soli titoli per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera **della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto**, in qualità di **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** dell'I.C "E. Donadoni" di Sarnico

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dall'art. 32 del D.Lvo 81/2008 (allegato) e dal D.Lvo 195/2003 ovvero:

1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D.Lvo 81/2008, o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;
2. Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici;
3. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico. (indicando la compagnia assicurativa e il numero di polizza).

Sarà data preferenza, nella fase d'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell'incarico, ai tecnici che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di responsabilità dell'Amministrazione Scolastica Statale appaltante.

ART. 2. – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE SPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico; effettuare un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.

Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lvo n. 81/2008 (allegato):

- collaborare con il Dirigente Scolastico all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per le sedi dell'Istituto (Si precisa che l'Istituto è composto da una sede centrale ubicata in Sarnico Via P.A. Faccanoni, 11 e da n. 5 sedi distaccate);
- individuare misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- elaborare misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; redigendo singoli piani operativi per la gestione delle emergenze dei plessi scolastici;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'Istituto scolastico nonché delle sedi staccate, ivi compresi i lavori in appalto all'interno dell'Istituto, di cui all'art. 7 del D.Lvo n. 626/94;
- informare i lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
- partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti;
- mettere a disposizione tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria dell'Istituto cui spetta la custodia;
- predisporre la modulistica e l'assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall'incendio;
- assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- assistere per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
- assistere per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
- assistere nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;
- assistere nella organizzazione della Squadra di Emergenza;
- assistere nell'individuazione e nell'allocazione e della segnaletica da affiggere all'interno della scuola.

ART. 3 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

Un'apposita Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all'aggiudicazione della gara.

<i>Prezzo: il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: (P min/Pi) x 30 Ove Pi = prezzo da valutare; Pmin = prezzo più basso</i>	<i>Max 30 punti</i>
<i>Possesso di un Diploma di Laurea</i>	<i>Max 10 punti</i>
<i>Esperienza di RSPP in istituti scolastici (2 punti per incarico annuale) o in Enti Pubblici (1 punto per incarico annuale)</i>	<i>Max 20 punti</i>
<i>Attività di formazione sulla sicurezza a favore del personale docente, ATA e di studenti, conteggiata in ore (1 punto ogni 50 ore)</i>	<i>Max 10 punti</i>
<i>Redazione di documenti di Valutazione del Rischio elaborati presso Istituzioni scolastiche (2 punti per ogni documento redatto)</i>	<i>Max 20 punti</i>
<i>Precedenti collaborazioni con l'Istituto per le medesime finalità (per economicità e praticità nella gestione della documentazione già prodotta)</i>	<i>20 punti</i>
<i>Territorialità: vicinanza al luogo di effettuazione dell'attività di RSPP (per garantire l'immediatezza di intervento nei casi di urgenza)</i>	<i>Max 10 punti (da attribuire a partire da 10, dopo aver ordinato le istanze in modo decrescente, rispetto alla vicinanza alla scuola, dal luogo di residenza o di servizio degli aspiranti)</i>

L'Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola.

Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell'art. 34, c. 4 del D.M. 44/01.

L'Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare alla procedura di selezione anche esperti e/o associazioni/cooperative di comprovata esperienze o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l'Istituto.

La liquidazione del compenso spettante al professionista avverrà facendo ricorso ai fondi di bilancio relativi alle spese di funzionamento amministrativo – A01 – per l'E.F. 2011.

SI PRECISA CHE

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, in forma individuale o tramite società, associazioni o cooperative, di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo; nel caso in cui alla selezione partecipi una società o una associazione/cooperativa la stessa dovrà indicare da subito il nome dell'esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il relativo curriculum vitae sempre

in formato europeo; relativamente alla dichiarazione di corsi di formazione è necessario che per singolo corso siano indicate le ore di frequenza e il titolo del corso stesso.

2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato, ed indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00 del 28 febbraio 2011** alla segreteria dell'Istituto Comprensivo "E. Donadoni" di Sarnico a mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo: via P.A. Faccanoni, 11 24067 – Sarnico (BG).

Non farà fede la data del timbro postale.

Non saranno considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:

"Avviso pubblico selezione RSPP"

3. L'Istituto Comprensivo di Sarnico non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
4. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da:
 - a. una dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno a poter svolgere l'attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all'incarico ricoperto e secondo il calendario che verrà concordato con il Dirigente Scolastico.;
 - b. compenso richiesto (in lettere ed in cifre) al lordo di ogni fiscalità.**
5. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà avvenire solo in presenza di detta autorizzazione.
6. Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, sottoscrive il contratto con l'esperto o con la società, associazione o cooperativa. Il compenso sarà erogato a fronte di documento fiscalmente valido.
7. L'incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi dell'Istituto indicate nell'azione descritta.
8. Ai sensi della legge 31 ottobre 1996 n°675 e del DLgs n° 196 del 2003 i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo di Sarnico per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

Il presente avviso corredata dalle relative domande di partecipazione è affisso all'albo dell'Istituto Comprensivo di Sarnico, pubblicato sul sito della scuola www.donadonisarnico.it ed inviato per posta elettronica a tutte le Istituzioni scolastiche statali della provincia con richiesta di affissione all'albo.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
(Prof. Fabrizio Bettoni)

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.